



Città di Cossato

CITTA' DI COSSATO

PROVINCIA DI BIELLA

Ordinanza del Responsabile Polizia Locale n. 38 del 30/03/2026

Oggetto: ORDINANZA PER LA DISCIPLINA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE NELLE VIE: MONTE SANTO - MONTE GRAPPA - CRIDIS - IMER ZONA – POSA RETE IN FIBRA OTTICA - 1° PROROGA ORDINANZA N. 23 DEL 05/03/2026.

IL COMANDANTE

VISTA la richiesta presentata dalla ditta SERTORI SPA per conto della società Fibercop S.p.A, assunta al protocollo comunale in data 25/03/2026 con il n. 8284 intesa ad ottenere la proroga dell'ordinanza per la disciplina temporanea della circolazione stradale n. 23 del 05/03/2026 al fine di provvedere ai lavori di manomissione suolo pubblico per la posa della rete in fibra ottica nelle vie Monte Santo, Monte Grappa, Cridis e Imer Zona;

VISTO il provvedimento finale Unico S.U.A.P. n. 83 del 08/09/2025, pratica 151SUAP/2025 di autorizzazione alla società FIBERCOP S.P.A. all'occupazione e manomissione suolo pubblico per l'esecuzione di opere di sviluppo della rete in fibra ottica;

VISTA l'Ordinanza per la disciplina temporanea della circolazione stradale n. 8 del 09/02/2026;

RILEVATO che lo svolgimento dell'attività potrebbe non consentire di mantenere, in ogni localizzazione, per entrambi i sensi di marcia, un modulo di corsia pari alla misura minima di m. 2,75, come previsto dall'art. 140 c. 1 d.P.R. 495/1992;

CONSIDERATA la necessità, a tutela della pubblica incolumità, del pubblico interesse e dell'integrità del patrimonio stradale, di dover disciplinare la circolazione al fine di consentire lo svolgimento in sicurezza dell'attività in oggetto;

VISTO il d.lgs. 285/1992 e ss.mm.ii. "*Nuovo codice della strada*", ed in particolar modo gli artt. 5, 6 e 7 del medesimo;

VISTO il d.P.R. 495/1992 e ss.mm.ii. "*Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada*";

VISTO il combinato disposto degli artt. 50 e 107 d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" e degli artt. 16 e 17 d.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*", secondo cui l'adozione di tutti gli atti amministrativi, anche a rilevanza esterna e pur di contenuto discrezionale, nel rispetto dei criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti e da atti generali di indirizzo, competono ai dirigenti;

ACCERTATA la conformità allo statuto comunale ed all'ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTO il vigente regolamento di organizzazione;

ORDINA

1) L'ISTITUZIONE TEMPORANEA:

- 1.1)** in relazione all'avanzamento del cantiere mobile per la posa della rete di fibra ottica, il **TRANSITO ALTERNATO DA SEMAFORI o TRANSITO ALTERNATO A VISTA o TRANSITO ALTERNATO DA MOVIERI** a tutte le categorie di veicoli, dal giorno **01/04/2026** fino al **termine dell'intervento stimato alla data del 17/04/2026, nel periodo orario 08:00 – 18:00**, purché iniziato quando stabilito e lavorato con continuità, nelle seguenti vie:
- via Monte Santo;
 - via Monte Grappa;
 - via Cridis;
 - via Imer Zona
- previa indicazione in loco a mezzo dell'apposita segnaletica;

2) ALLA DITTA ESECUTRICE DEI LAVORI:

- 2.1)** di provvedere all'installazione della prescritta segnaletica temporanea stradale ai sensi dell'art. 21 d.lgs. 285/1992 e degli artt. 30 e 43 d.P.R. 495/1992 come da schemi approvati dal Disciplinare tecnico predisposto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 10/07/2002, eventualmente oscurando la segnaletica permanente in contrasto con quella temporanea e ripristinandola al cessare dell'esigenza;
- 2.2)** di vigilare sulla regolare visibilità, manutenzione, efficacia ed efficienza della segnaletica temporanea stradale, in special modo in riferimento alle ore notturne qualora ricorra il caso;
- 2.3)** di predisporre le dovute cautele atte a delimitare opportunamente l'area di cantiere;
- 2.4)** di provvedere all'installazione della prescritta segnaletica temporanea stradale in conformità ed applicazione di quanto ordinato ai sensi del punto 1) ed in particolar modo di posizionare, in attestazione di entrambi i sensi di marcia del tratto interessato, lanterne semaforiche mobili conformi alle previsioni di cui all'art. 42 c. 3 lett. c) d.P.R. 495/1992 e secondo quanto ivi disciplinato, in riferimento all'operatività del temporaneamente istituito transito alternato, **fatto salvo il pronto supporto di movieri a norma dell'art. 42 c. 3 lett. b) d.P.R. 495/1992 qualora le condizioni lo rendano opportuno o necessario;**
- 2.5) di assicurare**, durante lo svolgimento dell'attività:
- 2.5.1) in ogni caso, l'accesso pedonale** alle proprietà immobiliari non altrimenti facilmente raggiungibili a mezzo di itinerari alternativi, **garantendo percorsi praticabili in sicurezza dai pedoni;**
 - 2.5.2) in ogni caso di necessità, l'accesso e l'operatività dei veicoli in servizio di emergenza**, fatta salva l'eventuale materiale inagibilità dei tratti di strada in oggetto;
 - 2.5.3) compatibilmente con le esigenze di viabilità** derivanti dallo svolgimento dell'attività in oggetto e rese note con la sopra indicata segnaletica, **l'accesso veicolare** alle proprietà immobiliari non altrimenti raggiungibili a mezzo di itinerari alternativi, **ad insindacabile**

**valutazione tecnica di sicurezza del responsabile dell'attività
presente in loco;**

DISPONE

- 1) che sia fatto obbligo a chiunque spetti di fare rispettare la presente ordinanza;
- 2) che la presente ordinanza sia inserita nella raccolta ufficiale agli atti di questa Amministrazione;
- 3) che la presente ordinanza sia resa nota mediante pubblicazione, per quindici giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Amministrazione;
- 4) che la presente ordinanza sia trasmessa al richiedente;

INFORMA

- 1) che, ai sensi della l. 241/1990:
 - 1.1) l'unità organizzativa responsabile del procedimento è il Corpo di Polizia Locale della Città di Cossato;
 - 1.2) il responsabile del procedimento è il V.Com.te V.Comm. di P.L. Andrea REY;
 - 1.3) il responsabile dell'adozione del provvedimento finale è il Com.te Comm. di P.L. Davide VILLANOVA;
- 2) che, con decorrenza dalla pubblicazione del presente atto, avverso il medesimo è alternativamente ammesso:
 - 2.1) entro sessanta giorni, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, ai sensi della l. 1034/1971;
 - 2.2) entro centoventi giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del d.P.R. 1199/1971.

IL COMANDANTE <i>Corpo di Polizia Locale</i> <i>Comm. Davide VILLANOVA*</i>
--

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. n. 82/2005 ss.mm.ii. e norme collegate.